

ACCORDO INTERPRETATIVO DELLA TREGUA MEZZADRILE PER LA DETERMINAZIONE
DEL 3% SUL PRODOTTO LORDO VENDIBILE DELLE STALLE BOVINE MODENESI.

Oggi, 6 agosto 1960, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, sono convenuti i Sigg.ri:

Dr. Aristodemo Cerea, Dr. Giulio Lolli e p.a. Aristide Pedretti, in rappresentanza dell'Associazione Agricoltori di Modena; Gaetano Lugli, Sig. Zoboli Giancarlo; in rappresentanza della Liberterra;

Bertoni Adelmo, Cremonini Graziano e Costa Aldo in rappresentanza della Federmezzadri,

i quali, in seguito alla constatata mutazione nell'indirizzo degli allevamenti del bestiame bovino, rispetto a quello dell'epoca in cui venne stipulato l'accordo precedente in data 29.12.1953, su richiesta delle Organizzazioni mezzadrili, hanno stipulato, alla presenza del Segretario Sergio Stanzani, il seguente accordo che sostituisce quello in atto soprarichiamato.

Allo scopo di facilitare i conteggi relativi alla determinazione dell'effettivo incremento peso, in essere delle stalle bovine agli effetti dell'applicazione del 3% di cui in premessa,

si è convenuto quanto segue:

- a)- vitelli da latte venduti come tali: il 3% verrà applicato sul netto ricavo della vendita;
- b)- ferma restando, per ogni annata agraria, la consistenza del carico di bestiame del podere all'inizio dell'anno stesso, il 3% verrà ogni anno applicato sulla differenza fra l'importo delle vendite meno quello degli acquisti, deducendo ancora, da tale differenza, l'importo della quota di rimonta, calcolata in misura pari al 9% del valore della consistenza podereale del bestiame, all'inizio dell'annata agraria, calcolato al prezzo medio di mercato.

Il presente accordo, che ha valore a partire dall'annata agraria 1959-1960, è convenuto, come precisato in premessa, con l'impegno delle parti di rivederlo quando siano constatate mutazioni nell'indirizzo degli allevamenti rispetto a quello attuale, a semplice richiesta da parte di una delle Organizzazioni contraenti alle altre, da presentarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

F.to L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI

F.to LA LIBERTERRA

F.to LA FEDERMEZZADRI

F.to L'UFFICIO DEL LAVORO

UFFICIO: SETTORE TERRA
Prot. n. 10/2584/A/LG/cl
OGGETTO: Accordo incremento
carne.

Modena, li 8.8.1960
- A TUTTE LE U.S.C.
- AI CAPI LEGA E ATTIVISTI
MEZZADRI

LL. SS.

Unito alla presente Vi trasmettiamo copia dell'accordo raggiunto sabato 6 agosto con l'organizzazione padronale, relativo all'incremento carne.

Tale accordo avrà valore anche per l'annata in corso.

Non è gran che, ma migliora l'accordo precedente e lascia impregiudicato qualsiasi miglioramento che potrà essere raggiunto in sede Nazionale.

In base a questo Accordo, i conti dovranno essere fatti nel seguente modo:

- a)- sui vitelli da latte il 3% sul valore;
b)- Sul valore del bestiame venduto durante l'anno, detrazione del valore di quello eventualmente acquistato meno il 9% del valore del bestiame esistente nella stalla all'inizio dell'annata. Sulla somma risultante si applica il 3% attenendosi la somma che spetta al mezzadro.

ESEMPIO-

Vitelli da latte venduti 5 per un valore di £. 150.000
complessive - £. 150.000 x 3% = £. 4.500

Valore bestiame venduto £. 600.000 -
Valore bestiame acquistato " 100.000 =
.....
£. 500.000 -

Valore del bestiame esistente nella
stalla all'inizio dell'anno
£. 1.800.000 x 9% = £. 162.000 =

£. 338.000 x 3% = £. 10.140

Totale 3% vitelli +
incremento carne..... £. 14.640

Nell'invitarVi a portare a conoscenza dei mezzadri i particolari dell'accordo raggiunto, Vi precisiamo che le trattative provinciali continueranno sugli altri punti ancora sospesi, quali la meccanizzazione e le coltivazioni specializzate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Lugli Gaetano)

P.S.: La Federterra e la Camera del Lavoro, hanno indetto una agitazione "contro gli zuccherieri" chiamandovi a partecipare i facchini, gli operai degli zuccherifici, i braccianti, i compartecipi, i mezzadri ed i coltivatori diretti, adducendo motivi vari, quali i miglioramenti salariali, imponibili ed altre cose, arrivando a chiedere ai coltivatori di non estirpare le bietole e di non consegnarle.

Ritenendo tale agitazione, uno zibaldone a sfondo politico, la ns/ Organizzazione non ha aderito ed invita le categorie interessate a non prestarsi alle manovre di asservimento politico della CGIL.

ACCORDO NEL MODENESE

Oggi, 6 agosto 1960, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro della Massima Occupazione di Modena, sono convenuti i Sigg.ri:

Dr. Aristodemo Cerea, Dr. Giulio Lolli e p. a. Aristide Pedretti, in rappresentanza dell'Associazione Agricoltori di Modena; Gaetano Lugli, Sig. Zoboli Giancarlo; in rappresentanza della Liberta;

Bertoni Adelmo, Cremonini Graziano e Costa Aldo in rappresentanza della Federmezzatri, i quali, in seguito alla constatata mutazione nell'indirizzo degli allevamenti del bestiame bovino, rispetto a quello dell'epoca in cui venne stipulato l'accordo precedente in data 29-12-1953, su richiesta delle Organizzazioni mezzadrili, hanno stipulato, alla presenza del Segretario Sergio Stanzani, il seguente accordo che sostituisce quello in atto soprari-

chiamato. Allo scopo di facilitare i conteggi relativi alla determinazione dell'effettivo incremento peso, in essere delle stalle bovine agli effetti dell'applicazione del 3% di cui in premessa, si è convenuto

quanto segue:

a) vitelli da latte venduti come tali: il 3% verrà applicato sul netto ricavo della vendita;

b) ferma restando, per ogni annata agraria, la consistenza del carico di bestiame del podere all'inizio dell'anno stesso, il 3% verrà ogni anno applicato sulla differenza fra l'importo delle vendite meno quello degli acquisti, deducendo ancora, da tale differenza, l'importo della quota di rimonta, calcolata in misura pari al 9% del valore della consistenza podere del bestiame, all'inizio dell'annata agraria, calcolato al prezzo medio di mercato.

Il presente accordo, che ha valore a partire dall'annata agraria 1959 1960, è convenuto, come precisato in premessa, con l'impegno delle parti di rivederlo quando siano constatate mutazioni nell'indirizzo degli allevamenti rispetto a quello attuale, a semplice richiesta da parte di una delle Organizzazioni contraenti alle altre, da presentarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

mer
ran
gan
ad
e a
L
lun
glie
Se
rà c
nato
piogg
utiliz
trasfo
raggi.
E'
in ur
sono
le pi
70 ((suc
azot
con
sta: